



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Titolo I – Norme generali

Art. 1 – Istituzione delle borse di studio

1. Per onorare in modo degno e adeguato le persone in memoria delle quali le borse di studio vengono attribuite, l'Istituto di Istruzione Superiore "Polo Tecnico di Adria" assegna annualmente, salvo causa di forza maggiore, le borse di studio descritte nei titoli seguenti.
2. Le borse di studio sono riferite all'anno scolastico immediatamente precedente a quello di assegnazione.
3. Le borse di studio sono erogate previa verifica da parte del DSGA della necessaria disponibilità finanziaria, in assenza della quale le stesse sono automaticamente sospese.

Art. 2 – Commissione Unica

1. Presso l'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria" è costituita una Commissione unica, con il compito di assegnare le diverse borse di studio, verificando la presenza di tutti i requisiti per la loro corretta assegnazione.
2. La Commissione unica è così costituita:
 - il Dirigente scolastico, o suo delegato, che la presiede;
 - il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), o suo delegato;
 - il Presidente del Consiglio di Istituto, o un genitore suo delegato;
 - un docente referente per le borse di studio, nominato dal Dirigente scolastico;
 - uno studente, individuato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto, anche all'esterno del Consiglio medesimo;
 - gli istitutori della borsa di studio, o i familiari delle persone cui la singola borsa di studio è intitolata, o i loro delegati.
3. La Commissione unica opera validamente anche in assenza di alcuni componenti, purchè i presenti siano la maggioranza degli aventi diritto.
4. Le deliberazioni della Commissione unica avvengono a maggioranza dei presenti.

Art. 3 – Domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle borse di studio

1. La procedura per l'assegnazione delle borse di studio prende avvio con la pubblicazione di apposita comunicazione, distintamente per ciascuna borsa, in linea di massima entro la prima settimana del mese di novembre.
2. Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio, le studentesse e gli studenti interessati, frequentanti le classi dell'Istituto, dovranno inoltrare apposita domanda al Dirigente Scolastico, entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente.
3. *Non possono partecipare alla procedura per l'assegnazione delle borse di studio le candidate e i candidati risultati già aggiudicatari di due borse di studio, tra quelle di cui al presente regolamento, nell'arco del quinquennio. Non sono prese in considerazione le domande presentate in violazione di detta condizione.*

4. Nessun candidato/a potrà inoltrare domanda per più di tre distinte borse di studio. Nell'ipotesi di presentazione di due o tre domande, il candidato/a interessato/a dovrà indicare l'opzione nel caso risultasse assegnatario/a di più di una borsa di studio.
5. La presentazione di un numero di domande superiore al limite massimo sopra indicato comporterà l'esclusione dalle graduatorie di tutte le borse di studio.

Art. 4 – Individuazione degli assegnatari e consegna delle borse di studio.

1. L'individuazione dell'assegnatario di ogni singola borsa di studio verrà effettuata con delibera della Commissione unica, in riunione appositamente convocata dal Dirigente Scolastico.
2. L'individuazione di cui al comma precedente avverrà sulla base di distinte graduatorie, che saranno redatte in base ai criteri stabiliti.
3. Sono ammessi all'assegnazione della borsa di studio gli studenti e le studentesse in possesso dei requisiti previsti e che, comunque, abbiano tenuto un comportamento corretto e responsabile nella vita scolastica, conseguendo nello scrutinio finale un voto di comportamento non inferiore a 9/10.
4. L'assegnazione della borsa di studio può avvenire anche nel caso in cui sia stata presentata una sola domanda, purchè la stessa soddisfi tutti i requisiti e le condizioni previste.
5. Anche in presenza di domande ammissibili, la Commissione unica può motivatamente deliberare di non assegnare una o più borse di studio.
In tal caso, ove già introitate al bilancio dell'Istituto, le somme corrispondenti alla/e borsa/e di studio saranno tenute disponibili per le borse da assegnare nel successivo anno scolastico, oppure rimborsate ai soggetti istitutori versanti su richiesta dei medesimi.
6. Le borse di studio di cui al presente Regolamento non sono cumulabili tra di loro e nemmeno con altre borse di studio assegnate da soggetti pubblici e privati esterni.
7. Le decisioni della Commissione unica sono insindacabili e inappellabili.
8. Di norma, e salvo causa di forza maggiore, le borse di studio verranno consegnate agli assegnatari in occasione di apposita cerimonia che si terrà in un giorno stabilito dal Dirigente scolastico, indicativamente nel periodo precedente le vacanze natalizie.

Titolo II – Borsa di studio "Bellato Fabio e Sara"

Art. 5 – Istituzione della borsa di studio

1. Per onorarne degnamente la memoria, sono istituite due borse di studio intitolate a "Bellato Fabio e Sara", tragicamente scomparsi.
2. Le borse di studio sono assegnate per merito scolastico e per impegno sociale.
3. Il valore delle borse di studio è fissato annualmente dal donatore, ed è altresì suscettibile di variazioni a giudizio insindacabile dei promotori delle borse stesse.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione

1. Le due borse di studio verranno assegnate a studentesse e studenti frequentanti, nell'anno scolastico di riferimento, le classi 1[^], 2[^], 3[^] o 4[^] dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria".
2. Nella definizione della graduatoria, si terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) - il/la richiedente deve essersi distinto/a per particolare impegno nel campo sociale, a livello personale e/o a livello di gruppo organizzato (volontariato sociale), apprezzabile a giudizio insindacabile della Commissione unica;

- b) - il/la richiedente abbia conseguito, nello scrutinio finale dell'anno scolastico di riferimento, la promozione alla classe successiva con la migliore votazione media, comprensiva del voto di comportamento, che non può comunque essere inferiore a 8/10.
3. In riferimento al punto 2.a), che viene stabilito essere prevalente nell'assegnazione delle borse di studio, gli studenti e le studentesse concorrenti dovranno documentare la condizione richiesta allegando alla domanda di partecipazione di cui all'art. 3 comma 2 apposita dichiarazione personale, sottoscritta anche dalla/e persona/e oggetto dell'atto di solidarietà, o dichiarazione sottoscritta dal responsabile dall'associazione di volontariato di appartenenza.
 4. In caso di parità, la decisione verrà lasciata alla discrezionalità insindacabile della Commissione unica, che valuterà in base a particolari elementi (curriculum scolastico relativo agli anni precedenti, condizioni familiari, presenza di handicap, meriti culturali o sportivi, partecipazione ad attività extracurricolari, distanza della residenza della studentessa o dello studente dalla sede dell'Istituto, ecc.).

Art. 7 – Durata della borsa di studio

1. Le borse di studio di cui al presente titolo sono predisposte illimitatamente nel tempo, al permanere di tale volontà da parte degli istitutori, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.
2. In caso di soppressione dell'Istituto, le borse di studio verranno trasferite alla scuola statale che sostituirà l'attuale o all'Istituto cui fosse eventualmente aggregato.
In quest'ultimo caso, le borse di studio saranno destinate agli studenti e alle studentesse degli attuali indirizzi dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria", comunque funzionanti presso le sedi di Adria.

Titolo III – Borsa di studio "Bellato Nicolò"

Art. 8 – Istituzione della borsa di studio

1. Per onorarne degnamente la memoria, è istituita una borsa di studio intitolata a "Bellato Nicolò".
2. La borsa di studio è assegnata per merito scolastico e per impegno profuso nell'ambito sociale e/o sportivo.
3. Il valore della borsa di studio è fissato annualmente dal donatore, ed è altresì suscettibile di variazioni a giudizio insindacabile dei promotori della borsa stessa.

Art. 9 – Requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione

1. La borsa di studio verrà assegnata ad una studentessa o ad uno studente frequentante, nell'anno scolastico di riferimento, le classi 3[^] e 4[^] dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria".
2. Nella definizione della graduatoria, si terrà conto – nell'ordine – dei seguenti criteri:
 - a) - il/la richiedente abbia conseguito, nello scrutinio finale dell'anno scolastico di riferimento, la promozione alla classe successiva con la migliore votazione media, comprensiva del voto di comportamento;
 - b) - il/la richiedente deve comunque essersi distinto/a per impegno nel campo sociale e/o in quello sportivo, a livello personale e/o a livello di gruppo organizzato (volontariato sociale, squadra, società), apprezzabile a giudizio insindacabile della Commissione unica.
3. In riferimento al punto 2.b), gli studenti e le studentesse concorrenti dovranno documentare la condizione richiesta allegando alla domanda di partecipazione di cui all'art. 3 comma 2 apposita dichiarazione personale, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'associazione o della società di appartenenza che attesti l'impegno prolungato e la non professionalità dell'attività svolta (sono ammessi solo eventuali rimborsi spese, ma non retribuzioni).

4. In caso di parità, la decisione verrà lasciata alla discrezionalità insindacabile della Commissione unica, che valuterà in base a particolari elementi (curriculum scolastico relativo agli anni precedenti, condizioni familiari, presenza di disabilità o bisogni educativi speciali, partecipazione ad attività extracurricolari, ogni altro elemento sintomatico di impegno, senso del dovere e rispetto delle istituzioni).

Art. 10 – Durata della borsa di studio

1. La durata della borsa di studio di cui al presente titolo è annuale, fatto salvo il rinnovo per esplicita volontà degli istitutori.

Titolo IV – Borsa di studio “Cavallari Valerio”

Art. 11 – Istituzione della borsa di studio

1. Per onorarne degnamente la memoria, è istituita una borsa di studio intitolata a “Valerio Cavallari”, già sindaco di Adria e Presidente del Consiglio di Istituto.
2. La borsa di studio è assegnata per merito scolastico.
3. Il valore della borsa di studio è fissato annualmente dal donatore, ed è altresì suscettibile di variazioni a giudizio insindacabile dei promotori della borsa stessa.

Art. 12 – Requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione

1. La borsa di studio verrà assegnata ad una studentessa o ad uno studente frequentante, nell’anno scolastico di riferimento, le classi 3[^] e 4[^] del settore Economico, indirizzi/articolazioni “Amministrazione, Finanza e Marketing” (AFM) oppure “Relazioni Internazionali per il Marketing” (RIM) oppure “Sistemi Informativi Aziendali” (SIA) dell’I.I.S. “Polo Tecnico di Adria”.
2. La graduatoria di merito tra i/le richiedenti sarà definita secondo l’ordine decrescente del voto, conseguito nello scrutinio finale dell’anno scolastico di riferimento con promozione alla classe successiva, nella disciplina “Economia aziendale” o nella disciplina “Economia aziendale e geopolitica”.
3. In caso di parità di merito, la borsa verrà assegnata a chi avrà conseguito nello scrutinio finale dell’anno scolastico di riferimento la promozione alla classe successiva con la migliore votazione media, comprensiva del voto di comportamento.
In caso di ulteriore parità di merito, si farà riferimento alla miglior votazione media conseguita nello scrutinio del primo periodo didattico.

Art. 13 – Durata della borsa di studio

1. La durata della borsa di studio di cui al presente titolo è annuale, fatto salvo il rinnovo per esplicita volontà degli istitutori.

Titolo V – Borsa di studio “In memoria di sette allievi scomparsi: Aldo, Alessandro, Claudia, Cristiano, Marina, Paolo, Stefano”

Art. 14 – Istituzione della borsa di studio

1. Per onorarne degnamente la memoria, è istituita una borsa di studio intitolata “In memoria di sette allievi scomparsi: Aldo, Alessandro, Claudia, Cristiano, Marina, Paolo, Stefano”.
2. La borsa di studio è assegnata per merito scolastico.

3. Il valore della borsa di studio è fissato in euro 600,00 (seicento/00), per ogni anno scolastico, ed è suscettibile di variazione a giudizio insindacabile della Commissione unica, la cui deliberazione diviene eseguibile a partire dall'anno successivo.

Art. 15 – Requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione

1. La borsa di studio verrà assegnata ad una studentessa o ad uno studente frequentante, nell'anno scolastico di riferimento, le classi 1[^], 2[^], 3[^] o 4[^] dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria".
2. La graduatoria di merito tra i/le richiedenti sarà definita secondo l'ordine decrescente della votazione media, comprensiva del voto di comportamento, conseguita nello scrutinio finale dell'anno scolastico di riferimento, con promozione alla classe successiva. Tale votazione media non può comunque essere inferiore a 8/10.
3. In caso di parità di merito, la borsa verrà assegnata a chi avrà conseguito la miglior votazione media nello scrutinio del primo periodo didattico dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 16 – Durata e gestione del fondo della borsa di studio

1. La durata della borsa di studio di cui al presente titolo è illimitata nel tempo, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.
2. Il fondo con cui la borsa di studio viene finanziata è costituito da somme giacenti su apposito conto corrente gestito dal Dirigente scolastico o da suo delegato, o investite in titoli di Stato o in titoli di deposito bancario al fine di incrementare la disponibilità del fondo stesso. La somma necessaria per l'assegnazione della borsa di studio viene prelevata annualmente dal conto corrente, fino ad estinzione.
3. Il fondo di cui al precedente comma 2 potrà essere alimentato da donazioni, che dovranno essere accettate con deliberazione del Consiglio di Istituto.
4. I titoli di Stato o di deposito bancario, di durata massima decennale, sono individuati dal Dirigente scolastico; le operazioni sui titoli avvengono con la sola firma del Dirigente scolastico.
5. In caso di soppressione dell'Istituto, il fondo di cui al comma 2 verrà trasferito alla scuola statale che sostituirà l'attuale o all'Istituto cui fosse eventualmente aggregato, fermo restando il vincolo per cui la borsa di studio sarà destinata agli studenti e alle studentesse degli attuali indirizzi dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria", comunque funzionanti presso le sedi di Adria.

Titolo VI – Borsa di studio "Lorenzo Vianello"

Art. 17 – Istituzione della borsa di studio

1. Per onorarne degnamente la memoria, è istituita una borsa di studio intitolata al "Cav. Lorenzo Vianello".
2. La borsa di studio è assegnata per merito scolastico.
3. Il valore della borsa di studio è fissato in euro 400,00 (quattrocento/00), per ogni anno scolastico, ed è suscettibile di eventuale rivalutazione triennale a giudizio insindacabile della Commissione unica, la cui deliberazione diviene eseguibile a partire dall'anno successivo.

Art. 18 – Requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione

1. La borsa di studio verrà assegnata ad una studentessa o ad uno studente frequentante, nell'anno scolastico di riferimento, le classi 3[^], 4[^] o 5[^] del settore Economico, indirizzo/articolazioni "Amministrazione, Finanza e Marketing" (AFM) oppure "Sistemi Informativi Aziendali" (SIA) dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria".
2. Il/la concorrente all'assegnazione della borsa di studio non deve aver ripetuto la classe nell'anno scolastico di riferimento.

3. La graduatoria di merito tra i/le richiedenti sarà definita secondo l'ordine decrescente della votazione media, comprensiva del voto di comportamento, conseguita nello scrutinio finale dell'anno scolastico di riferimento, con promozione alla classe successiva. Tale votazione media non può comunque essere inferiore a 8/10.
4. Per i/le concorrenti all'assegnazione della borsa di studio che hanno frequentato la classe quinta nell'anno scolastico di riferimento, la votazione media sarà riferita allo scrutinio di ammissione all'Esame di Stato (conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado).
5. In caso di parità di merito, la borsa verrà assegnata a chi avrà conseguito nello scrutinio – finale o di ammissione all'esame – dell'anno scolastico di riferimento la miglior votazione nella disciplina "Economia aziendale".
Se la parità continuasse a permanere, la borsa verrà assegnata a chi avrà conseguito la miglior votazione media nello scrutinio del primo periodo didattico dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 19 – Durata e gestione del fondo della borsa di studio

1. La durata della borsa di studio di cui al presente titolo è indeterminata nel tempo, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.
2. Il fondo con cui la borsa di studio viene finanziata è costituito da una somma, donata dal Presidente dell'Associazione Commercianti di Adria, giacente su apposito conto corrente intestato alla borsa di studio e gestito dal Dirigente scolastico o da suo delegato. La somma necessaria per l'assegnazione della borsa di studio viene prelevata annualmente dal conto corrente, fino ad estinzione.
3. Il fondo di cui al precedente comma 2 potrà essere alimentato da donazioni, che dovranno essere accettate con deliberazione del Consiglio di Istituto.
4. In caso di soppressione dell'Istituto, il fondo di cui al comma 2 verrà trasferito alla scuola statale che sostituirà l'attuale o all'Istituto cui fosse eventualmente aggregato, fermo restando il vincolo per cui la borsa di studio sarà destinata agli studenti e alle studentesse degli attuali indirizzi dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria", comunque funzionanti presso le sedi di Adria.

Titolo VII – Borsa di studio "Club Vecchie Glorie del Calcio Adriese"

Art. 20 – Istituzione della borsa di studio

1. Per onorare degnamente la memoria di Chino Sacchetto, ex presidente del club, è istituita una borsa di studio denominata "Club Vecchie Glorie del Calcio Adriese".
2. La borsa di studio è assegnata per merito scolastico e per meriti di carattere sportivo.
3. Il valore della borsa di studio è fissato annualmente dal donatore, ed è altresì suscettibile di variazioni a giudizio insindacabile dei promotori della borsa stessa.
4. In deroga a quanto disposto dall'art. 1 comma 3, la presente borsa di studio è erogata al vincitore o alla vincitrice direttamente dal Club istitutore.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 8, lo studente o la studentessa che risulterà vincitore/vincitrice della borsa di studio sarà di norma premiato nel corso del pranzo sociale del Club.

Art. 21 – Requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione

1. La borsa di studio verrà assegnata ad una studentessa o ad uno studente frequentante, nell'anno scolastico di riferimento, le classi 1[^], 2[^], 3[^] o 4[^] dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria".
2. Nella definizione della graduatoria, si terrà conto – nell'ordine – dei seguenti criteri:

- a) - il/la richiedente abbia conseguito, nello scrutinio finale dell'anno scolastico di riferimento, la promozione alla classe successiva con la migliore votazione media, comprensiva del voto di comportamento;
- b) - il/la richiedente deve comunque essersi distinto/a per meriti nel campo sportivo, a livello personale e/o a livello di squadra, apprezzabili a giudizio insindacabile della Commissione unica.
3. In riferimento al punto 2.b), gli studenti e le studentesse concorrenti dovranno documentare la condizione richiesta allegando alla domanda di partecipazione di cui all'art. 3 comma 2 apposita dichiarazione personale, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'associazione o della società di appartenenza, che attesti l'impegno del/la concorrente e/o i risultati conseguiti.
4. In caso di parità, la decisione verrà lasciata alla discrezionalità insindacabile della Commissione unica, che valuterà in base a particolari elementi (curriculum scolastico relativo agli anni precedenti, condizioni familiari, presenza di disabilità o bisogni educativi speciali, partecipazione ad attività extracurricolari, ogni altro elemento sintomatico di impegno, senso del dovere e rispetto delle istituzioni).

Art. 22 – Durata della borsa di studio

1. La durata della borsa di studio di cui al presente titolo è annuale, fatto salvo il rinnovo per esplicita volontà degli istituti.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 23 – Casi particolari

1. Nel caso la Commissione, al termine della propria valutazione, effettuata ai sensi degli articoli precedenti, riscontri la permanenza di parità tra più concorrenti, procederà ad assegnare la borsa di studio attraverso sorteggio.
2. Ove si presentassero ulteriori casi particolari, non previsti nei precedenti articoli, la relativa decisione è demandata al giudizio inappellabile della Commissione unica di cui all'art. 2.

Art. 24 – Modalità e termini dei versamenti

1. Ove previsto, i versamenti all'Istituto delle somme lorde a copertura delle borse di studio avvengono entro la data di consegna delle stesse agli assegnatari su richiesta del DSGA, che indicherà anche la modalità di versamento.

Art. 25 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
2. Il presente Regolamento, e le eventuali successive modifiche, è pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Istituto e nella specifica sezione del sito web.

Art. 26 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutti i precedenti regolamenti sulla stessa materia, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

[Approvato dal Consiglio di Istituto in data 09 luglio 2020]

[Modificato dal Consiglio di Istituto in data 28 maggio 2021]